

48551-22



Le cause di estinzione del
diritto di azione sono:
1. la morte dell'offeso e
dei suoi eredi, salvo il caso
di cui all'art. 362
del codice di procedura penale;
2. la morte dell'autore;
3. la morte del coautore;
4. la morte del partecipe;
5. l'imputo dalla legge.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. 1064
ROSA PEZZULLO	- Consigliere -	CC - 18/10/2022
ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	R.G.N. 18113/2022
ALFREDO GUARDIANO	- Consigliere -	
MICHELE CUOCO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 30/03/2022;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

letta l'istanza della difesa, trasmessa a mezzo pec in data 13/10/2022, con cui si chiede la trattazione orale del ricorso e la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, all'esito della richiesta del pubblico ministero, formulata ai sensi dell'art. 106, comma 4, cod. proc. pen., nominava difensore di ufficio di (omissis) l'avv.to (omissis), in luogo dell'avv.to (omissis), la quale rivestiva, nell'ambito del medesimo procedimento penale, il ruolo di coindagata ed anche di difensore di fiducia del (omissis), con conseguente incompatibilità.

2. In data 26/04/2022 (omissis) propone ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Costituzione, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to (omissis) (omissis), deducendo tre motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 111, comma 7, 3, 24, 25, 27, 101 Costituzione e 5, 6, 13, 14, 47 CEDU, formulando ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 comma 7 Costituzione, trattandosi di atto decisorio adottato *inaudita altera parte*, con cui era stato sostituito il difensore di fiducia, in assenza di revoca o di rinuncia al mandato difensivo e, soprattutto, in assenza del necessario contraddittorio con le parti interessate, peraltro in una fase in cui le indagini preliminari erano già concluse;

2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 111, comma 7 Costituzione, formulando ricorso straordinario per eccesso di potere, violazione del principio di tassatività e di legalità della norma penale, abuso del diritto e violazione del diritto di difesa;

2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 111, commi 1, 2, 6, 7, 8 Costituzione, formulando ricorso straordinario per eccesso di potere giurisdizionale.

3. In data 13/10/2022 è pervenuta richiesta di discussione orale con allegata memoria, con cui si ripercorrono le argomentazioni del ricorso e si illustra la vicenda processuale, chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di (omissis) è inammissibile.

Assolutamente incontestata è la circostanza che il ricorrente - (omissis) (omissis) - ed il difensore di fiducia - avv.to (omissis) - fossero entrambi coindagati nell'ambito del proc. pen. n. 12404/2020 R.G.N.R., tanto è vero che il

provvedimento impugnato dà atto che entrambi i predetti avevano ricevuto l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., oltre che essere stati raggiunti anche da misura cautelare.

Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari, a seguito della richiesta del pubblico ministero, formulata ai sensi dell'art. 106, comma 4, cod. proc. pen., aveva fissato udienza camerale, dando atto che (omissis) e (omissis), entrambi indagati, avevano regolarmente ricevuto la notifica dell'udienza medesima, alla quale non si erano presentati, e che entrambi gli indagati avevano anche depositato memoria, in data 25/03/2022, con cui manifestavano un sostanziale rifiuto a rimuovere la detta situazione di incompatibilità.

Risulta, quindi, del tutto incontestata anche la circostanza che sia il (omissis) che la (omissis) fossero a conoscenza della situazione di incompatibilità e della fissazione dell'udienza camerale per la rimozione della stessa.

Pacificamente, quindi, nel processo penale non è consentito all'imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che la legittimi (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci Fausto, Rv. 274281).

In motivazione, con argomentazioni da cui il Collegio non intende discostarsi, la citata pronuncia ha ricordato che *"La nozione della difesa giudiziaria penale, ovverosia il complesso delle attività processuali a cui sono ammesse parti private e loro difensori al fine di far valere i propri diritti e le proprie ragioni quanto all'accertamento della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato nei confronti dell'imputato, va declinata nelle due accezioni di difesa personale e di difesa tecnica. Alla difesa personale, o autodifesa, è correlata la partecipazione dell'imputato nel processo attraverso l'esercizio dei poteri processuali necessari ad influire sul convincimento del giudice, sia ove questi siano riservati esclusivamente al primo sia ove risultino condivisi nel loro esercizio con il difensore per le distinte previsioni contenute nell'art. 99, comma 1, prima e seconda parte, cod. proc. pen. e nell'art. 111, terzo comma, Cost. Alla difesa tecnica, contemplata dall'art. 24, secondo comma, Cost., si accompagna la diversa prospettiva del corretto svolgimento del processo e del funzionamento della giustizia, destinata a cogliere della prima la valenza di strumento di garanzia del contraddittorio da realizzarsi nella parità dialettica tra accusa e difesa. La finalità di garantire all'imputato il corretto svolgimento del processo per un interesse pubblico destinato, come tale, a superare l'interesse del singolo, rinviene espressione nel consolidato indirizzo del giudice delle leggi (tra le altre: Corte cost. sent., n. 59 del 1959; Id., n. 188 del 1980; Id., n. 125 del 1979) che qualifica la difesa tecnica quale imprescindibile garanzia del regolare esercizio del potere giurisdizionale. All'indicato principio si accompagna quello, fatto proprio*

dalla giurisprudenza di questa Corte (così: Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Stara, Rv. 239237), per il quale non vi è contrasto tra il sistema della difesa giudiziaria penale adottato dall'ordinamento italiano e la Convenzione e.d.u. (art. 6 art. § 3, lett. c) nella puntualizzazione che quest'ultimo, là dove stabilisce che ogni imputato ha diritto di difendersi da sé medesimo o mediante l'assistenza di un difensore, non ponga all'imputato l'alternativa di scegliere tra autodifesa o difesa tecnica, volendo piuttosto assicurare al primo un sistema minimo di garanzie diretto a salvaguardare il diritto all'autodifesa in quegli ordinamenti degli Stati aderenti in cui potrebbe non esservi il diritto alla difesa tecnica. E' così che il sistema penale dell'ordinamento italiano, in cui si assiste ad un concorso dell'attività difensiva dell'imputato con quella del professionista, difensore tecnico, non urta con il principio convenzionale non traducendosi in una compressione o esclusione della difesa personale, ma nella integrazione di essa con l'attività defensionale tecnica, in tal modo assicurando all'imputato una più incisiva tutela delle sue posizioni, nell'osservanza del principio di effettività sancito dalla Convenzione. Nell'indicata premessa, il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, cit.), ferma l'evidenza che la Corte Edu, non precisando le condizioni di esercizio del diritto difesa, ha lasciato agli Stati contraenti, come dalla stessa chiarito, la scelta di mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, integrativo dei requisiti di un equo processo (sentenza del 27 aprile 2006 - Ricorso n. 30961/03 - Sannino c/Italia)."

E' evidente, quindi, come, anche nel caso di specie, il ruolo di difensore, nella misura in cui venga esercitato da un soggetto sottoposto ad indagini nell'ambito del medesimo procedimento penale, non si possa ritenere accompagnato dal necessario distacco che, in una alla specifica preparazione tecnica, di cui il difensore è portatore, garantisca effettività alla difesa, nel rilievo costituzionale riconosciuto a tale attività quale componente non rinunciabile dello Stato di diritto.

Ogni scelta del legislatore, quindi, che miri ad assicurare l'effettività del diritto di difesa non può essere ritenuta irragionevole.

Ciò senza contare che, nel caso in esame, l'ampia illustrazione della vicenda processuale non elide la situazione di incompatibilità evidenziata dal provvedimento impugnato, emesso ai sensi dell'art. 106, comma quarto, cod. proc. pen., che, peraltro non è autonomamente impugnabile (Sez. 6, n. 88 del 14/01/1993, dep. 22/03/1994, Ferretti, Rv. 197938).



Sui principi sin qui illustrati non si ravvisa alcun contrasto di orientamenti ermeneutici nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, che possa consentire la rimessione alle Sezioni Unite.

Altrettanto pacificamente, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., non è prevista alcuna possibilità per le parti di richiedere la trattazione orale, posto che in tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale, relativa alla pandemia da Covid-19, la presentazione della richiesta di discussione orale di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguarda unicamente i procedimenti soggetti al rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ma non anche quelli fissati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come nel caso in esame, in cui è stata impugnato un provvedimento non emesso in dibattimento, dato che tale disposizione normativa prevede testualmente che la decisione avvenga senza l'intervento dei difensori, salva la possibilità di presentare motivi nuovi e memorie.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

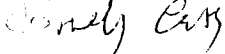
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 18/10/2022

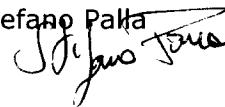
Il Consigliere estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Stefano Palla



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 DIC 2022



oggi
IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torini

